

19 MAR 2016

AULA 'B'

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE PULLI - ESENTE R. VII



REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

[Empty box]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 5776/2011

SEZIONE LAVORO

Cron. 6710

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Presidente - Ud. 10/02/2016
- Dott. ADRIANA DORONZO - Consigliere - PU
- Dott. FEDERICO DE GREGORIO - Consigliere -
- Dott. MATILDE LORITO - Rel. Consigliere -
- Dott. LUCIA ESPOSITO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 5776-2011 proposto da:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.

X , in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA, 29, presso L'AVVOCATURA CENTRALE

DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati

MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, ANTONELLA PATTERI,

giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

DM ;

2016

539

- intimato -

avverso la sentenza n. 9079/2009 della CORTE D'APPELLO
di ROMA, depositata il 25/02/2010 R.G.N. 9477/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/02/2016 dal Consigliere Dott. MATILDE
LORITO;

udito l'Avvocato PULLI CLEMENTINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
l'accoglimento del terzo motivo.

CASSAZIONE.NET

applicazione del principio cui si è fatto richiamo, la censura non può essere accolta.

2. Con il secondo mezzo di impugnazione si deduce violazione e falsa applicazione della L. n.222 del 1984, art.1 nonché vizio di motivazione dell'impugnata sentenza.

Ci si duole del fatto che la Corte distrettuale abbia acriticamente recepito i risultati della consulenza medico-legale espletata in sede di gravame senza esplicitare le ragioni del dissenso rispetto agli accertamenti peritali espletati in prime cure. Si sostiene che il consulente tecnico d'ufficio, nel pervenire all'accertamento del requisito sanitario coesistenziale al riconoscimento dell'assegno di invalidità ex art.1 l.222/84, aveva applicato le tabelle del D.M. 5 febbraio 1992, che, previste per l'invalidità civile e rilevanti nell'ambito dell'assistenza sociale, avevano una finalità diversa rispetto a quella perseguita dal compendio normativo disciplinante la fattispecie considerata.

3. Il motivo è fondato nei sensi di seguito precisati.

Occorre premettere che anche la nuova nozione di invalidità pensionabile introdotta dalla legge 12 giugno 1984 n.222, che ha sostituito come criterio di riferimento per la concessione della prestazione previdenziale la capacità di guadagno del sistema previgente con la capacità di lavoro, è ancorata non alla generica riduzione della pura e semplice capacità di lavoro quale dato meramente biologico, ma alla riduzione di tale specifica capacità in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato.

Da siffatta premessa deriva che, ai fini dell'accertamento della detta invalidità, è pur sempre necessario considerare in concreto le condizioni del soggetto protetto, tenendo conto della età, della formazione e personalità professionale in guisa tale da valutare la possibilità di continuare nelle mansioni in concreto svolte o di svolgere attività diverse da quelle espletate, sempre che non si tratti di lavori usuranti, che affrettino ed accentuino il logoramento del loro organismo per essere sproporzionati alla loro residua efficienza fisiopsichica (vedi ex *plurimis*, Cass. 10-8-11 n.17159, Cass. 14-3-11 n.5964).

La valutazione della nozione di invalidità ex *lege* 222/84 va, dunque, ancorata al parametro della specifica personalità professionale dell'assicurato. Di qui, l'impossibilità tecnica di far ricorso ad un sistema di tabelle che stabiliscano un automatico confronto fra infermità o difetto fisico o mentale, e la possibile riduzione della capacità di lavoro generica.

4. I suddetti principi sono stati oggetto dei consolidati approdi ai quali è pervenuta questa Corte di legittimità (vedi Cass. 24-11-2003 n.17812, Cass. 3-4-2006 n.7760, Cass. 4-10-2013 n.22737) che ha avuto modo di rimarcare come la L. 12 giugno 1984, n. 222 abbia non solo il presupposto del rapporto assicurativo che nella L. 30 marzo 1971 n.118 è insussistente, ma anche un diverso fondamento, essendo fondata sulla riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato in luogo della generica capacità lavorativa del soggetto. Da ciò, l'inidoneità del parametro di valutazione dell'invalidità civile (tabelle previste dal D.M. 5 febbraio 1992) a definire l'invalidità pensionabile (prevista dall'indicata L. 12 giugno 1984, n. 222).

Si è infatti affermato (cfr.Cass. 20-6-1994 n.5934) che "in sede di valutazione della capacità di lavoro, ai fini della sussistenza del diritto all'assegno ordinario d'invalidità disciplinato dalla L. 12 giugno 1984, n.222, art.1, si deve tener conto del quadro morboso complessivo del soggetto assicurato e non delle singole manifestazioni morbose, considerate l'una indipendentemente dalle altre, ne' può procedersi ad una somma aritmetica delle percentuali d'invalidità relative a ciascuna delle infermità riscontrate, dovendosi invece compiere una valutazione complessiva delle stesse, con specifico riferimento alla loro incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente. Non è conseguentemente consentito il ricorso alle tabelle infortunistiche o comunque ad un sistema di tabelle che stabiliscano un automatico confronto fra infermità o difetto fisico o mentale e la probabile conseguente riduzione della capacità di lavoro, in quanto indici medi che, riferiti ad un'attività lavorativa generica, possono essere presi in considerazione soltanto come semplice punto di partenza per un'indagine diretta ad accertare l'effettiva riduzione della capacità subita dall'assicurato in relazione all'attività svolta, che può risultare tanto superiore che inferiore alla percentuale risultante dall'applicazione d'una tabella di valutazione astratta".

Il fondamento di questa inidoneità non è tuttavia la preclusione d'una somma aritmetica di singole riduzioni (somma espressamente preclusa anche nella valutazione dell'invalidità civile ex D.Lgs. 23 novembre 1988, n.5091, art.4), bensì lo stesso oggetto della valutazione.

5. Nel caso in esame, quanto alla valutazione dell'invalidità pensionabile, la Corte territoriale ha mostrato di condividere le obiettività riportate nella consulenza di ufficio espletata in grado di appello, che recava applicazione delle tabelle del D.M. 5 febbraio 1992 previste invece per l'invalidità civile, con statuizione non conforme a diritto, perché contraria ai principi innanzi enunciati.

Ne deriva che detto secondo motivo va accolto nei termini descritti (con assorbimento del terzo attinente al regime degli accessori di legge sulla prestazione di invalidità riconosciuta in favore dell'assicurato).

L'impugnata sentenza va pertanto cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione che si atterrà al principio secondo cui "il parametro dell'invalidità civile non può essere utilizzato - nella valutazione dell'invalidità *ex lege* n.222/84 - neanche come guida di massima, ove, nell'ambito di questa diversa valutazione, non si dia espressa ragione dell'adeguamento del parametro concernente la capacità lavorativa all'oggetto specifico della diversa invalidità da valutare (capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato)". La Corte designata statuirà anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.


La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie in parte il secondo, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2016.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario

Depositato in Cancelleria

13 MAR 2015

Il Funzionario Giudiziario

Adriana GRANATA

Il Funzionario Giudiziario

